N. **4023-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 19 gennaio 1999

(Relatore: **ARMAROLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMANI, VALENSISE

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica

Presentata il 22 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente*. – La funzione strategica delle rilevazioni e degli studi statistici assume, nell'attuale fase sociale e politica del Paese, una rilevanza particolare: per tali motivi, è essenziale sottolineare che l'attività statistica deve, per definizione, mantenere un proprio ruolo *super partes,* in quanto è diretta non soltanto a fornire un sostegno operativo alle decisioni e all'attività di Governo, ma anche a consentire ai cittadini ed alle forze sociali ed economiche di controllare l'operato del Governo ed i riflessi delle sue decisioni.

Com'è noto, l'attività statistica in Italia è incentrata sul Sistema statistico nazionale, che è una grande rete comprendente gli uffici di statistica delle amministrazioni statali e periferiche, nonché di altri enti pubblici a carattere economico e sociale. Il fulcro attorno al quale ruota il Sistema è, tuttavia, costituito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che è una persona giuridica di diritto pubblico e ha un ordinamento autonomo. Il ruolo centrale dell'ISTAT vede, infatti, tale ente come un soggetto dotato di compiti operativi, ma anche di « garanzia » del corretto svolgimento della funzione di rilevazione e informazione statistica.

La normativa di riferimento concernente l'attività statistica è contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante « Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 », che ha provveduto a ridefinire la disciplina dell'intera funzione statistica nel nostro Paese. Tale decreto legislativo è, in particolare, molto attento a garantire la correttezza e l'imparzialità dell'attività statistica nazionale. A tal fine, infatti, l'articolo 12 di tale decreto legislativo ha creato una commissione per la garanzia dell'informazione statistica, organo collegiale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta il compito di vigilare sull'intero Sistema statistico nazionale. La composizione della commissione si ispira a criteri di qualificazione tecnica e di indipendenza, in modo da consentire una verifica sulla « regolarità » dell'attività svolta dall'ISTAT, che sia esercitata da un organo « esterno » al Sistema statistico nazionale: prima del decreto legislativo n. 322 del 1989, infatti, tale compito era affidato al Consiglio superiore di statistica, il quale, in quanto incardinato nella struttura dell'ISTAT, poteva trovare pesanti limitazioni nell'esercizio delle sue funzioni in modo indipendente ed imparziale.

In tal senso, anche a livello comunitario, all'esigenza di imparzialità ed autonomia delle istituzioni statistiche si è data una risposta molto simile a quella adottata a livello nazionale. In primo luogo, in sede europea, EUROSTAT, che è l'istituto che svolge i compiti di rilevazione nel settore della produzione di statistiche comunitarie, è un servizio incardinato all'interno dello stesso esecutivo comunitario (la Commissione europea), il quale garantisce in modo autonomo la « massima imparzialità e professionalità » nell'attività statistica. Inoltre, con il regolamento (CE) n. 322 del 1997 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sono stati individuati i principi che devono essere alla base dell'attività (nazionale e comunitaria) di produzione delle statistiche comunitarie: tali principi sono l'imparzialità. l'affidabilità, la pertinenza, il rapporto costi/benefici, il segreto statistico e la trasparenza.

Al fine di garantire in maniera più efficace il perseguimento di tali obiettivi, la presente proposta di legge reca una serie di modifiche agli articoli 1, 9, 12, 14, 18 e 20 del decreto legislativo n. 322 del 1989 ed introduce un nuovo articolo 12-*bis,* riguardante il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, cui sono attribuite funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale e in ordine al quale è previsto che esso non costituisca più organo dell'ISTAT.

In particolare, all'articolo 1 della proposta di legge viene, tra l'altro, specificato che l'attività statistica svolta dagli organismi costituenti il Sistema statistico nazionale si conforma ai principi dell'indipen-

denza, dell'imparzialità, della trasparenza, della completezza e della qualità dell'informazione, mentre l'articolo 2 consente la diffusione con disaggregazione fino al livello comunale e, per i comuni fino a 10 mila abitanti, fino a livello sub-comunale, dei dati acquisiti in occasione di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale. L'articolo 4 reca, poi, una novella al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989, disponendo che, qualora i chiarimenti richiesti dalla commissione per la garanzia dell'informazione statistica al presidente dell'ISTAT non siano ritenuti esaurienti, la commissione può chiedere l'adozione delle misure ritenute necessarie, riferendone al Presidente del Consiglio e al Parlamento. L'articolo 5 è volto ad introdurre una modifica al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989, per quanto concerne la composizione della commissione. Attualmente, è previsto che i nove membri della commissione siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. La presente proposta di legge è diretta a modificare le modalità di nomina dei componenti della commissione, facendo eleggere parte dei membri (i sei appartenenti, in generale, alle categorie « accademiche » o « tecniche ») alle due Camere, ciascuna delle quali nominerebbe, con il sistema del voto limitato (per cui almeno un membro dovrebbe essere eletto dalle minoranze), tre membri della commissione medesima. Gli altri tre membri resterebbero, invece, di nomina governativa. Questa soluzione consentirebbe, infatti, di garantire che la composizione della commissione sia espressione del supremo organo rappresentativo. con funzioni di garanzia dell'imparzialità e della completezza dell'informazione statistica ed assicurando, altresì, una costante vigilanza sul rispetto dell'autonomia dell'ISTAT, affidata ad un soggetto istituzionalmente sganciato dal controllo dell'esecutivo.

L'articolo 6 dispone che il presidente della commissione, eletto dagli stessi membri, sia scelto tra i componenti di nomina parlamentare.

L'articolo 7 introduce, poi, nel decreto legislativo n. 322 del 1989 l'articolo 12-*bis*, volto a sottrarre al controllo dell'ISTAT il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica in ragione delle funzioni di coordinamento del Sistema statistico nazionale ad esso affidate. Conseguentemente, l'articolo 9 della proposta di legge abroga, al comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 322 del 1989, le lettere *b)* e *d)* e modifica la lettera *c)*, espungendo dalla composizione del consiglio dell'ISTAT i membri attualmente designati dal predetto Comitato ed innalzando il numero dei membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 10 reca le disposizioni abrogative e le relative modifiche conseguenziali del decreto legislativo n. 322 del 1989.

L'articolo 11 prevede, infine, l'immediata entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Istruttoria legislativa – Pareri delle Commissioni. – La Commissione politiche dell'Unione europea ha espresso sul nuovo testo della proposta di legge parere favorevole con una osservazione riferita all'articolo 6 (divenuto, nel testo finale, l'articolo 7), volta a sottolineare l'esigenza di un coordinamento dell'attività del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica con le attività statistiche europee, e che la Commissione ha accolto.

Auspico, in conclusione, una rapida approvazione della proposta di legge in esame.

ARMAROLI, *Relatore*.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;

considerato che il provvedimento estende al Sistema statistico nazionale i principi di indipendenza, imparzialità e trasparenza alla quale è ispirata la normativa europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 6 si espliciti, per quanto concerne l'attività del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, l'esigenza del coordinamento con le attività statistiche europee.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica.

ART. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. L'attività statistica svolta dagli organismi costituenti il Sistema statistico nazionale si conforma ai princìpi dell'indipendenza, dell'imparzialità, della trasparenza, della completezza e della qualità dell'informazione, del rispetto del segreto statistico e della tutela della riservatezza dei dati raccolti, del contenimento degli oneri di risposta, della ottimizzazione del rapporto costi-benefici e dell'armonizzazione agli *standard* comunitari ed internazionali.

2-*ter*. Nell'ambito del Sistema statistico nazionale sono svolte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) le seguenti attività:

***a)* esecuzione, oltre alle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e alle rilevazioni censuarie previste da apposite norme legislative, dei censimenti generali con periodicità almeno decennale;**

***b)* promozione e diffusione della cultura statistica;**

***c)* promozione, integrazione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e della raccolta di dati amministrativi anche ai fini del supporto ai servizi centrali per le funzioni di controllo interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *q)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».**

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo la lettera *c)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

« *c*-bis*)* sulla correttezza tecnica dell'attività statistica svolta dall'ISTAT ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

« *2.* La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, **sentito il comitato di cui all'articolo 17;** qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione può adottare misure sostitutive, ri-

ART. 2.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I dati acquisiti in occasione di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale possono essere comunicati e diffusi con disaggregazione fino al livello comunale, e per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti fino al livello sub-comunale. I dati dei censimenti sono comunicati e diffusi con le stesse modalità. I dati dei censimenti della popolazione sono posti a confronto con i dati delle anagrafi comunali. I dati dei censimenti dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi sono posti a confronto con i dati del registro delle imprese, ivi incluso il Repertorio delle notizie economiche, statistiche e amministrative (REA), gestito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

ART. **3.**

1. **All'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo le parole: « sulla qualità » sono inserite le seguenti: « e sulla trasparenza ».**

ART. **4.**

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

« *2.* La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione può **chiedere l'adozione degli atti e delle misure ritenuti necessari,** riferendone

ferendone al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Parlamento. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13 ».

ART. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

« *3.* La commissione è composta da nove membri, dei quali:

a) sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, **economiche ed affini** o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale;

b) tre scelti tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. I membri di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono eletti dalle Camere. Ciascuna Camera provvede all'elezione di tre membri, con il sistema del voto limitato. I membri di cui alla lettera *b)* del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

ART. 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

« *4.* I membri della commissione eleggono il presidente tra i componenti di nomina parlamentare ».

al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Parlamento. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13 ».

ART. **5.**

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito **dai seguenti:**

« *3.* La commissione è composta da nove membri, dei quali:

a) sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, **giuridiche ed economiche** o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale;

b) tre scelti tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che **non** siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

3-*bis*. Possono essere nominati componenti della commissione anche cittadini di Stati dell'Unione europea che abbiano i medesimi requisiti di cui al comma 3.

3-*ter*. I membri di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono eletti dalle Camere. Ciascuna Camera provvede all'elezione di tre membri, con il sistema del voto limitato. I membri di cui alla lettera *b)* del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

ART. **6.**

Identico.

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. *(Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica)*. *1*. È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive nei confronti degli uffici di informazione statistica istituiti ai sensi dell'articolo 3. Il Comitato:

***a)* esercita funzioni di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nei confronti degli organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;**

***b)* emana direttive vincolanti e atti di indirizzo;**

***c)* delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.**

2. **Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'attività del Comitato è coordinata con le attività statistiche europee.**

3. **Il Comitato è composto:**

***a)* dal presidente dell'ISTAT, che lo presiede;**

***b)* da un rappresentante della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12;**

***c)* da quindici membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province autonome, degli altri enti pubblici, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione italiana delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dei soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125;**

***d)* da due professori universitari in materie statistiche, economiche e affini.**

4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in conformità alle disposizioni di un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina la composizione e i criteri di designazione dei membri del Comitato stesso.

5. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte. Allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio ».

ART. 8.

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la lettera *b)* è abrogata.

ART. 9.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

2. Al comma 2, le lettere *b)* e *d)* sono abrogate.

3. Al comma 2, lettera *c)*, le parole: « cinque » e « due » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « otto » e « quattro ».

4. Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 partecipa alle riunioni del consiglio ».

5. Al comma 4, le parole: « di cui alle lettere *b)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera *c)* ».

ART. 10.

1. Gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono abrogati.

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la cifra: « 17 », è soppressa.

3. Nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: « di cui all'articolo 17 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 12-*bis* ».

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. **11.**

Identico.

PAGINA BIANCA

DDL13-4023A
Lire 500